

**CONV 270/02**

**WG IV 11**

**NOTA**

---

del:	Segretariato
al:	Gruppo IV "Ruolo dei Parlamenti nazionali"
Oggetto:	Resoconto sommario della riunione dell'11 settembre 2002

---

1. Il Gruppo ha preso atto delle presentazioni fatte dai membri di Finlandia, Svezia, Danimarca e Francia sull'architettura dei sistemi di esame nazionali e l'esperienza maturata dalla loro instaurazione. Dopo le presentazioni, il Gruppo ha tenuto uno scambio di vedute sui requisiti necessari a livello nazionale per sistemi di esame parlamentare efficaci in materia di affari europei e ha avviato il dibattito sulle misure possibili a livello europeo per incoraggiare miglioramenti dei sistemi di esame nazionali (la discussione dell'ultimo punto proseguirà nella prossima riunione).

**Sistemi di esame nazionali in vigore - presentazione dei sistemi vigenti in Finlandia, Svezia, Danimarca e Francia**

2. Finlandia (ved. documento di lavoro 20): il sistema vigente in questo paese è simile a quelli di DK e S. Il meccanismo di esame degli affari europei è visto come un mezzo per compensare la perdita di poteri legislativi del Parlamento dopo l'adesione. Il governo ha l'obbligo costituzionale di comunicare senza indugio al Parlamento tutte le questioni di precedente competenza del Parlamento, le cosiddette "questioni U". Queste includono lo spettro più ampio possibile di questioni UE (tutti e tre i pilastri). Il governo ha inoltre

l'obbligo costituzionale di informare il Parlamento, su richiesta di quest'ultimo, su qualsiasi altra questione UE (le "questioni E" includono documenti di consultazione, comunicazioni e proposte di atti costituzionalmente non di competenza del Parlamento). Per le "questioni U" il Parlamento conferisce un incarico al governo, che fa rapporto dopo la sessione del Consiglio ed è inoltre obbligato a tenere il Parlamento al corrente delle modifiche proposte nel corso della procedura decisionale. La posizione del Parlamento è formulata in sede di Grande Commissione (Commissione affari UE) ovvero in sede di Commissione affari esteri, ma l'intero Parlamento è coinvolto nel meccanismo di esame in quanto anche le commissioni settoriali esaminano le proposte e presentano un parere scritto alla Grande Commissione. Per assicurare tempi di informazione rapidi, il Parlamento dispone a Bruxelles di un rappresentante presso la sede del PE. I membri del Parlamento europeo non possono partecipare alle riunioni delle commissioni parlamentari nazionali, ma due volte l'anno si tengono riunioni comuni. I contatti tra i membri del Parlamento nazionale ed europeo sono tuttavia frequenti nell'ambito dei partiti. Elementi importanti (insegnamenti) rilevati: In sede di Consiglio, il governo opera in conformità della posizione nazionale e non di una propria posizione. Il mandato conferito dal Parlamento è vincolante sotto il profilo morale e politico, anche se non giuridico, e l'azione di governo poggia sulla fiducia del Parlamento. Non vi è stato voto di sfiducia e il mandato del Parlamento costituisce un supporto che rafforza la posizione del governo in sede di Consiglio. Il governo può, se necessario, negoziare, ma deve ritornare in Parlamento per giustificarsi.

3. Svezia (ved. documenti di lavoro 5 e 18): il sistema vigente in questo paese è simile a quelli di DK e FIN. Il governo è costituzionalmente obbligato ad informare il Parlamento e a deliberare di concerto con quest'ultimo. La Commissione affari UE si riunisce settimanalmente e conferisce al governo il mandato prima delle sessioni del Consiglio. Il mandato è considerato vincolante. L'esame copre tutti e tre i pilastri. Le commissioni settoriali/permanenti sono obbligate a seguire le attività dell'UE, ciascuno nel proprio ambito, e dispongono del diritto di essere ampiamente informate dal governo. Le riunioni si tengono a porte chiuse, ma resoconti integrali sono tenuti pubblicamente (piccole parti possono restare riservate). I parlamentari europei ricevono copie di documenti e possono essere invitati alle riunioni della Commissione affari UE o delle commissioni settoriali, ma non possono

partecipare alle deliberazioni del governo. Una riunione speciale mista si tiene una volta l'anno, ma i contatti avvengono più frequentemente nell'ambito dei gruppi politici. La commissione costituzionale presenta una relazione annuale vertente, tra l'altro, sui lavori inerenti agli affari UE e , in un'occasione, ha espresso un monito nei riguardi di un ministro. Non vi è stato un voto di sfiducia. Elementi importanti (insegnamenti) rilevati: Il sostegno parlamentare rafforza il governo che può negoziare con maggiore fiducia in sede di Consiglio. Il coinvolgimento del Parlamento fin dall'inizio facilita l'adozione delle misure di attuazione necessarie a livello nazionale. Benché ogni Parlamento debba scegliere il meccanismo di esame che reputa più opportuno, risulta tuttavia utile lo scambio di buone prassi attraverso organi quali, ad esempio, la Conferenza delle commissioni per gli affari europei (COSAC).

4. Danimarca (documento di lavoro di prossima diffusione): La Commissione affari europei non è prevista dalla Costituzione, ma dall'Atto di adesione della Danimarca all'UE. Non è stato adottato alcuno statuto inteso a disciplinare le procedure della Commissione, ma i metodi di lavoro e l'autorità della Commissione sono descritti in relazioni convenute tra la Commissione stessa e il governo. I ministri devono ricevere il mandato dalla Commissione affari europei prima di ciascuna sessione del Consiglio (il Presidente conclude constatando che la maggioranza non è contraria al mandato proposto dal governo) e devono riferire dopo ciascuna di esse. Le ONG possono far conoscere le loro vedute per iscritto alla Commissione. La situazione relativa ai contatti tra i parlamentari nazionali e quelli europei è analoga a quella della Finlandia e della Svezia: una o due volte l'anno si tengono riunioni miste, ma gran parte del coordinamento ha luogo nell'ambito dei partiti politici. Elementi importanti (insegnamenti) rilevati: Il coinvolgimento di commissioni speciali/settoriali nel processo d'esame non è obbligatorio, ma è crescente e spesso tali commissioni si riuniscono con il ministro competente prima che questi compaia dinanzi alla Commissione affari europei. Per quanto riguarda l'informazione, spetta ai ministri decidere in merito ai documenti che Parlamento dovrebbe visionare e in pratica ciò significa che il Parlamento li riceve tutti. Il Parlamento desidera esaminare come migliorare il flusso delle informazioni in termini qualitativi.

5. Francia (documento di lavoro di prossima diffusione): Il meccanismo di esame in Francia è stato istituito dieci anni fa, dopo un emendamento costituzionale (cui ne ha fatto seguito un altro nel 1998 per includere le questioni nel quadro del secondo e terzo pilastro). Tutte le proposte di atti UE sono trasmesse al Parlamento, che riceve inoltre in modo più formale anche un sottogruppo di atti, individuati dal Consiglio di Stato (Conseil d'Etat), che interessano la sfera giuridica francese. Questi ultimi atti sono sistematicamente esaminati dalle delegazioni UE dell'Assemblea nazionale e del Senato e sono gli unici a poter essere oggetto di risoluzioni. Il Parlamento può altresì chiedere la trasmissione formale di altri testi. In Senato (il sistema dell'Assemblea nazionale presenta analogie) i testi di minore importanza sono oggetto di consultazione mediante procedura scritta, mentre altri comportano una relazione e, se necessario, una risoluzione. Il Parlamento dispone di un mese di tempo dalla trasmissione di un testo UE per segnalare al governo la sua intenzione di assumere una posizione sul testo. I Ministri possono tuttavia aver bisogno di una valutazione urgente del Parlamento e siffatte richieste spesso riguardano settori non coperti dal termine di sei settimane previsto nel Protocollo del trattato di Amsterdam sul ruolo dei parlamenti nazionali. Di tanto in tanto hanno luogo audizioni con i parlamentari europei ma i contatti avvengono più frequentemente nell'ambito dei partiti politici. Non vi sono riunioni miste organizzate/annuali. Elementi importanti (insegnamenti) rilevati: Il sistema di preselezione dei testi che richiedono una valutazione approfondita ha il vantaggio di permettere al Parlamento di incentrarsi sui testi più importanti. Questi sono altresì discussi nelle commissioni permanenti. Le difficoltà osservate riguardano il calendario: le richieste di esame urgente sono frequenti e non sempre basate su un'urgenza oggettiva. Inoltre anche se il governo si impegna a non assumere una posizione definitiva in sede di Consiglio fino al termine dell'esame parlamentare, spesso i testi sono già stati oggetto di riunioni dei gruppi di lavoro del Consiglio entro il termine di sei settimane, rendendo così difficile ritornare sui testi stessi.
6. Si rilevi che il documento di lavoro 19 descrive il controllo del Parlamento italiano sul processo decisionale dell'UE.

## **Requisiti o disposizioni nazionali per un sistema di esame nazionale efficace**

7. Nel successivo dibattito, il Gruppo ha convenuto che nell'ambito dell'Unione europea l'influenza dei Parlamenti nazionali si esplica innanzitutto attraverso l'esame dell'azione dei rispettivi governi. È stato altresì rilevato che un forte sistema di esame nazionale rafforza il ruolo del governo in sede di Consiglio. Il Gruppo ha convenuto che ciascuno Stato membro debba scegliere come organizzarsi in materia di esame degli affari europei, in linea con i requisiti nazionali costituzionali e con le prassi parlamentari. Molti membri del Gruppo hanno nondimeno convenuto sull'estrema importanza dello scambio di esperienze e di buone prassi tra i Parlamenti nazionali.
8. Vari membri hanno rilevato l'importanza di coinvolgere nel processo di esame anche le commissioni settoriali/permanenti, attraverso relazioni/pareri scritti trasmessi alla Commissione affari UE o anche, se opportuno, audizioni o riunioni congiunte (a tale proposito si è accennato alle relazioni successive alle riunioni del Consiglio europeo).
9. I membri hanno rilevato che il calendario e il contenuto (portata) del flusso di informazioni diretto ai Parlamenti nazionali costituiscono fattori chiave del processo di esame. Non si tratta solo di ricevere rapidamente le informazioni, ma anche di individuare le informazioni più importanti.
10. Vari membri del Gruppo hanno rilevato il vantaggio di avere un rappresentante in loco a Bruxelles, a sostegno del meccanismo di esame nel Parlamento nazionale, in quanto ciò può contribuire ad individuare le proposte e informazioni più importanti in una fase precoce. È stata altresì evidenziata l'importanza di un numero adeguato di proprio personale tecnico di supporto alla Commissione affari europei (oppure altro organo equivalente) a livello nazionale.
11. In alcuni paesi le riunioni tra la Commissione affari UE e i membri del PE hanno luogo una o due volte l'anno. Tuttavia, vari membri del Gruppo hanno fatto notare che nei rispettivi paesi i contatti più efficaci tra i parlamentari nazionali e quelli europei avvengono nell'ambito dei partiti politici.

## **Misure possibili a livello europeo per incoraggiare miglioramenti dei sistemi di esame nazionali**

12. Alcuni membri hanno rilevato le difficoltà incontrate di fronte a richieste, da parte del governo, di un esame parlamentare urgente, soprattutto in settori non coperti dal periodo di sei settimane previsto dal Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali e hanno proposto l'estensione del campo di applicazione delle sei settimane. Taluni membri del Gruppo hanno inoltre proposto che i gruppi di lavoro del Consiglio inizino l'esame dei testi come minimo quattro settimane dopo la loro trasmissione.
13. Il Gruppo proseguirà il dibattito sulle misure possibili a livello europeo per incoraggiare un'efficace procedura di esame nazionale nella seduta antimeridiana della riunione del 19 settembre.

### **Varie**

14. Il Presidente ha riferito che il 12 settembre il Sig. Mendez de Vigo, Presidente del Gruppo I "Sussidiarietà", presenterà alla Convenzione una relazione orale sull'andamento dei lavori. Il Presidente di questo Gruppo si è incontrato con il Sig. Mendez de Vigo il 10 settembre e ha potuto riferire che esiste un elevato grado di coerenza (come già rilevato nella riunione congiunta dei due gruppi tenutasi il 22 luglio) tra le proposte del Gruppo I e i risultati delle discussioni del Gruppo IV sul ruolo dei Parlamenti nazionali in merito al controllo di sussidiarietà.

### **Prossima riunione**

15. La prossima riunione avrà luogo giovedì 19 settembre dalle ore 11 alle ore 18.30 (ordine del giorno diffuso nel doc. CONV 265/02). La seduta antimeridiana sarà dedicata alla prosecuzione del dibattito sulle misure possibili a livello europeo per incoraggiare miglioramenti dei sistemi di esame nazionali. Nel corso della seduta, il Commissario Michel Barnier riferirà in merito all'attuazione del protocollo del trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali dal punto di vista della Commissione. La seduta pomeridiana sarà dedicata ai meccanismi multilaterali/instituzionali di coinvolgimento dei parlamenti nazionali (incluso il ruolo, il funzionamento e il futuro della COSAC e il ruolo e funzionamento di un congresso).